

N. 28.048 di rep.

N. 8.186 di racc.

**Verbale di riunione di consiglio di amministrazione**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici),  
il giorno 14 (quattordici)  
del mese di maggio,  
alle ore 12,30 (dodici e trenta)  
in Milano, in via Fabio Filzi n. 25, presso gli uffici di Im-  
mobiliare Lombarda S.p.A..

Avanti a me dott.ssa *Renata Mariella*, notaio in Milano, i-  
scritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa la  
Signora:

- *Ligresti Jonella*, nata a Milano il 23 marzo 1967, domici-  
liata per la carica in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12,  
della cui identità personale io notaio sono certa, la quale,  
dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consi-  
glio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della  
società per azioni quotata denominata:

"FONDIARIA - SAI S.p.A."

con sede legale e Direzione in Torino, Corso Galileo Galilei  
n. 12, capitale sociale euro 167.043.712,00 interamente ver-  
sato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese di Torino: 00818570012, iscritta al  
R.E.A. di Torino al n. 59539, impresa autorizzata all'eserci-  
zio delle assicurazioni, iscritta alla Sez. I dell'Albo Im-  
prese presso l'ISVAP al n. 1.00006, società capogruppo del  
gruppo assicurativo *Fondiarria-SAI* iscritto all'Albo dei grup-  
pi assicurativi al n. 030, (di seguito, anche: la "Compagnia"  
o la "Società"),

mi chiede di far constare, per quanto concerne il primo punto  
all'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Ammi-  
nistrazione della Società stessa qui riunitosi per discutere  
e deliberare sul seguente

ordine del giorno

**1. Deliberazioni in ordine all'esercizio della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea del 26 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro 460.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie e di risparmio aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto rispettivamente titolari di azioni ordinarie e di risparmio.**

(Omissis)

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che la riunione del Consiglio si svolge, per quanto concerne il primo punto dell'ordine del giorno, come segue.

Assume la presidenza la Comparsante, nella sua predetta veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 15, quinto comma, dello Statuto Sociale vigente, la quale constata, comunica e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata in via d'urgenza in questi giorno, luogo e alle ore 12:00 con avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 11 maggio 2011 a mezzo fax, secondo quanto disposto dall'Articolo 15, quarto comma, dello Statuto Sociale vigente, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto;
- oltre ad essa Comparsa assistono gli altri Consiglieri Signori: Massimo Pini e Antonio Talarico - Vice Presidenti, Emanuele Erbetta - Amministratore Delegato, Andrea Broggin, Maurizio Comoli, Carlo D'Urso, Vincenzo La Russa, Gioacchino Paolo Ligresti, Fausto Marchionni, Valentina Marocco, Enzo Mei, Cosimo Rucellai, Salvatore Spiniello, Sergio Viglianisi e Graziano Visentin, nonché collegata in audioconferenza la signora Giulia Maria Ligresti e collegato in videoconferenza il signor Francesco Corsi;
- assiste altresì il Segretario del Consiglio e del Comitato Esecutivo signor Fausto Rapisarda
- sono pure presenti i Sindaci Signori: Benito Giovanni Marino - Presidente, Antonino D'Ambrosio e Marco Spadacini;
- ha giustificato l'assenza il Consigliere Signor Giuseppe Morbidelli.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare anzitutto sul primo punto all'ordine del giorno sopra riprodotto.

I Consiglieri Giulia Maria Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti, Jonella Ligresti, Carlo d'Urso e Graziano Visentin danno preliminarmente conto al Consiglio di essere portatori di interessi ai sensi dell'art. 2391, primo comma, del Codice Civile, rispetto all'operazione in esame, in quanto gli stessi ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione della controllante Premafin Finanziaria - Holding di Partecipazioni S.p.A. e, precisamente, le cariche di Presidente e Amministratore Delegato (Giulia Maria Ligresti), Vice Presidente (Gioacchino Paolo Ligresti e Jonella Ligresti) e Consigliere (gli altri).

Passando alla trattazione dello stesso, il Presidente ricorda ai presenti che l'Assemblea Straordinaria della Società del 26 gennaio 2011, di cui al verbale in pari data n. 113.804/18.925 di rep. notaio in Torino *Ettore Morone* (registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino 3 in data 31 gennaio 2011 al n. 1399 - Serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino, previa autorizzazione da parte dell'Isvap, in data 14 febbraio 2011) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2011, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro 460.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna e di azioni di risparmio, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna,

aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto rispettivamente titolari di azioni ordinarie e di risparmio, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati e comunque nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il numero e il prezzo di emissione delle nuove emittende azioni.

La delega come sopra attribuita al Consiglio di Amministrazione, ricorda il Presidente, non ha sino ad oggi avuto esecuzione, nemmeno in parte.

Il Presidente illustra dunque le ragioni che rendono opportuno avviare oggi l'attuazione della predetta delega mediante aumento del capitale sociale per un ammontare complessivo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di euro 450.000.000, riservandosi peraltro la facoltà di determinare, in prossimità dell'esecuzione dell'aumento di capitale, l'esatto ammontare dello stesso e, quindi, il numero delle azioni ordinarie e di risparmio da emettere e i rispettivi prezzi di emissione e rapporti di opzione.

In particolare, il Presidente richiama le motivazioni dell'operazione contenute nella relativa relazione degli amministratori per l'Assemblea Straordinaria del 26 gennaio scorso, l'ulteriore informativa fornita su richiesta della Consob, nonché l'intervenuta verifica delle condizioni previste dall'accordo sottoscritto in data 22 marzo u.s. fra Premafin Finanziaria S.p.A. e UniCredit S.p.A. ai fini dell'efficacia dell'accordo medesimo e, cioè la conferma da parte di Consob di assenza di obblighi di OPA su Fondiaria-SAI a fronte dell'esecuzione di tale accordo e l'ottenimento dei necessari Waiver ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto da Premafin con UniCredit e le altre banche finanziatrici in data 22 dicembre 2004, che consentirà a Premafin di poter disporre dei proventi derivanti dalla cessione di diritti Fondiaria-SAI corrisposti da UniCredit ai sensi dell'accordo sopra richiamato.

A tali condizioni, fra le altre, è subordinata anche l'efficacia del preunderwriting agreement stipulato dalla Compagnia con Credit Suisse (Europe) Limited e UniCredit Bank A.G., in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, avente ad oggetto l'integrale sottoscrizione dell'eventuale inopinato sull'aumento di capitale, nel presupposto dell'impegno assunto da Premafin e UniCredit S.p.A. di sottoscrivere tale aumento, per un importo massimo pari al controvalore dello stesso dedotto l'importo di € 150.000.000 che, allo stato rappresenta la stima dell'impegno irrevocabile di sottoscrizione da parte delle stesse Premafin e UniCredit S.p.A..

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, dichiara e attesta infine che:

- l'attuale capitale sociale di euro 167.043.712,00 risulta

integralmente sottoscritto ed interamente liberato;

- la Società non versa in condizioni tali da richiedere preventive operazioni sul capitale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, con voto espresso per alzata di mano,

- richiamate le determinazioni dell'Assemblea Straordinaria del 26 gennaio 2011;

- preso atto dell'attestazione che il capitale sociale sottoscritto risulta integralmente versato nei limiti di legge e che la Società non versa in condizioni tali da richiedere preventive operazioni sul capitale;

- richiamata la delega conferita dalla predetta Assemblea Straordinaria del 26 gennaio 2011 e in esercizio della stessa;

**unanime delibera**

1.) di aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per massimi euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna e di azioni di risparmio del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione (e pertanto munite delle cedole in corso a tale data), da offrire in opzione agli aventi diritto, rispettivamente titolari di azioni ordinarie e di risparmio della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni ordinarie e/o di risparmio possedute;

2.) di riservarsi e rinviare a successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da tenersi, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 2443 del Codice Civile, in prossimità dell'inizio dell'offerta in opzione, la determinazione:

- del prezzo di emissione delle azioni in base al prezzo teorico dell'azione post stacco del diritto (*Theoretical ex right price* - TERP) delle azioni, calcolato secondo le metodologie correnti e scontato nella misura che sarà stabilita dal medesimo Consiglio di Amministrazione sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa delle azioni rilevati in prossimità del lancio effettivo dell'operazione, nonché della prassi di mercato per operazioni similari e dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Compagnia;

- dell'esatto numero di azioni ordinarie e di risparmio oggetto dell'emissione e del relativo rapporto di opzione;

3.) di conseguentemente modificare l'attuale Articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale vigente aggiungendovi un ultimo comma del seguente tenore:

*"Il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2011 ha deliberato, in esecuzione della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 26 gennaio 2011, di aumentare a pagamento il capitale sociale, per un importo complessivo, com-*

*previsivo dell'eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 450.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, e di risparmio, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto. Ove non integralmente attuato entro il 31 dicembre 2011, detto aumento di capitale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.",*

fermo ed invariato restando detto Articolo 5 (cinque) in ogni altra sua parte;

4.) di conferire ai legali rappresentanti *pro tempore*, in via tra loro disgiunta, ogni e più ampio potere al fine di:

a) porre in essere, nel rispetto dei termini innanzi illustrati, tutte le attività necessarie per l'esecuzione dell'operazione in esame, ivi incluse - a titolo esemplificativo - la sottoposizione alla Consob od ogni altra autorità competente delle relative autorizzazioni (ivi inclusa quella alla pubblicazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi e di eventuali supplementi o integrazioni), la sottoscrizione di ogni documento utile o necessario, anche di natura contrattuale, inerente l'operazione medesima;

b) apportare al testo del presente verbale ed *infra* allegato Statuto Sociale ogni modificazione eventualmente richiesta anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Il Consiglio, infine, sempre unanime

dà atto

anche ai fini del deposito, che a seguito di quanto sopra deliberato, il testo vigente dello Statuto Sociale, ferma la necessità di ottenere l'autorizzazione da parte di ISVAP di cui all'art. 196 del D. Lgs. 209/2005, verrà ad essere, ottenuta l'iscrizione delle delibere come sopra assunte presso il Registro delle Imprese di Torino, quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente verbale sotto "A", omessane la lettura da parte mia per espressa volontà della Comparsante.

Essendosi esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare gli altri punti dello stesso, dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato provvedendosi a parte.


Sono le ore 12,45 (dodici e quarantacinque).

Del presente ho dato lettura alla comparsante che lo approva e con me sottoscrive.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per dieci pagine e dell'undicesima sin qui.

F.to Jonella Ligresti

F.to Renata Mariella notaio



Allegato "A" del n. 28.048/8.186 di rep.

---

## Statuto sociale

**FONDIARIA-SAI S.p.A.**





---

**STATUTO**  
**CAPO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

**Articolo 1 – Denominazione**

E' costituita una società per azioni con la denominazione "FONDIARIA - SAI S.p.A." e con la sigla "FONDIARIA - SAI".

**Articolo 2 – Sede**

La società ha sede legale in Torino, corso Galileo Galilei n. 12. Per deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

**Articolo 3 – Oggetto**

La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.



---

#### Articolo 4 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

### CAPO II - CAPITALE SOCIALE – AZIONI

#### Articolo 5 – Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 167.043.712,00 diviso in:

- n. 124.482.490 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro cadauna;
- n. 42.561.222 azioni di risparmio del valore nominale di 1,00 Euro cadauna.

Il capitale è destinato per Euro 108.794.795,00 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 58.248.917,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 124.712.493,39 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 85.234.777,28 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 37.196.733,36 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 17.539.316,89 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 1.255.803.991,09 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro



---

535.438.976,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2006 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un massimo di € 8.700.000,00 mediante emissione di massime n. 8.700.000 azioni di risparmio del valore nominale di € 1,00 cadauna da assegnare ad amministratori esecutivi della Società, di sue controllate e della controllante, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto deliberato da detta assemblea e delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello statuto sociale, conferendo all'uopo al Consiglio di Amministrazione medesimo i necessari poteri per dare esecuzione alla citata deliberazione da parte dell'assemblea, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima e, quindi, fino al 28 aprile 2011.

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2006 ha deliberato un aumento del capitale sociale di ulteriori € 6.249.400,00 mediante emissione di massime n. 6.249.400 azioni di risparmio del valore nominale di € 1,00 cadauna da assegnare al management della Società, di sue controllate e della controllante, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto deliberato da detta assemblea e delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello statuto sociale, conferendo all'uopo al Consiglio di Amministrazione medesimo i necessari poteri per dare esecuzione alla citata deliberazione da parte dell'assemblea, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima e, quindi, fino al 28 aprile 2011.

L'assemblea straordinaria degli azionisti del 26 gennaio 2011 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2011, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 460 milioni, mediante



---

emissione di azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, e di risparmio, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto.

Il Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2011 ha deliberato, in esecuzione della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 26 gennaio 2011, di aumentare a pagamento il capitale sociale, per un importo complessivo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 450.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, e di risparmio, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto. Ove non integralmente attuato entro il 31 dicembre 2011, detto aumento di capitale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

#### **Articolo 6 – Azioni**

Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni di risparmio.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il valore nominale complessivo delle azioni di risparmio non può superare la metà del capitale sociale.

Alle azioni di risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società esse hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Le azioni di risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti,



---

la parità di valore nominale delle azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

### **CAPO III – ASSEMBLEE**

#### **Articolo 7 – Assemblee degli azionisti**

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

#### **Articolo 8 – Intervento e rappresentanza nell'assemblea**

Per l'intervento e la rappresentanza nell'assemblea valgono le norme di legge.

Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre alle altre indicazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, viene anche indicato l'indirizzo di posta elettronica della Società al quale ciascun interessato a ciò legittimato può trasmettere la delega rilasciata ad un proprio rappresentante ad intervenire e votare in assemblea.

#### **Articolo 9 – Convocazione**

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare



vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere, nel rispetto delle prescrizioni di legge, prorogato sino a centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante.

L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.

#### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale.**

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

All'assemblea speciale e al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.

#### **Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano di età presente. In caso di assenza od impedimento anche del o dei vice presidenti, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il presidente è assistito dal segretario del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona, anche non azionista, nominata

---

dall'assemblea su proposta del presidente.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.

Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Articolo 12 – Votazioni**

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, salvo che il presidente ritenga opportuna altra forma di votazione palese, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto. Se, nel corso della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

### **CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **Articolo 13 – Consiglio di amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio formato di un numero di componenti variabile da nove a diciannove, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti



---

dalla normativa pro tempore vigente.

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima del termine fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro-tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

---

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre essere prodotta – anche successivamente al deposito della lista stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la certificazione o attestazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione risulterà determinato in misura uguale al numero dei candidati contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

- i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti i candidati meno quello indicato con l'ultimo numero progressivo;
- ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purchè siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.

In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista,



---

l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.

In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina dell'intero nuovo consiglio.

Gli amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

#### **Articolo 14 – Cariche sociali**

Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina

---

fra i suoi componenti un presidente.

Il presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, convoca le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina fra i suoi componenti uno o più vice presidenti. Gli amministratori che ricoprono la carica di vice presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età.

Il consiglio, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al presidente, ai vice presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio inoltre attribuisce a uno o più dei suoi componenti la carica di amministratore delegato.

In particolare, gli amministratori che ricoprono la carica di amministratore delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21:

- a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- b) sovrintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal consiglio di amministrazione;
- c) stabiliscono le direttive operative alle quali i dirigenti danno esecuzione.

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di direttori generali, condirettori generali e vice direttori generali è disciplinata dal successivo art. 20.

Il consiglio nomina un segretario scegliendolo anche fra estranei al consiglio stesso. Il segretario del consiglio di amministrazione svolge anche la funzione di segretario del comitato esecutivo.

### **Articolo 15 – Riunioni del consiglio**

Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, o di chi ne



---

fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

Inoltre il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori, o un amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno un sindaco.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie da trattare, comunicato agli amministratori, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle formalità suddette il consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i membri del collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

### **Articolo 16 – Deliberazioni del consiglio**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.



---

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

### **Articolo 17 – Poteri del consiglio**

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al presidente, ai vice presidenti e agli amministratori delegati - e tra i dirigenti della società hanno la rappresentanza della società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap.

### **Articolo 18 – Comitato esecutivo**

Il consiglio di amministrazione nomina un comitato esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per statuto al consiglio.

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, il o i vice presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di amministratore delegato.



---

Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 15 per il consiglio di amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal comitato esecutivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del comitato esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 16 per il consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 19 – Informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale**

Gli amministratori cui sono stati delegati poteri e il comitato esecutivo riferiscono con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle società controllate.

In occasione delle riunioni consiliari – e, comunque, con periodicità almeno trimestrale – gli amministratori riferiscono altresì al collegio sindacale, ai sensi di legge, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo richiedano, l'informativa al collegio sindacale può essere resa anche per iscritto al presidente del collegio sindacale.

---

**Articolo 20 – Direzione Generale**

Il consiglio di amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, direttori generali, condirettori generali, vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del consiglio di amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.

Il Presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai direttori generali, ai condirettori generali, ai vice direttori generali, ai dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.

**Articolo 21 – Rappresentanza sociale**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli amministratori che rivestono la carica di presidente, di vice presidente e di amministratore delegato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli amministratori e dirigenti cui il consiglio di amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

**Articolo 22 – Compenso degli amministratori**

Agli amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'assemblea per un periodo massimo pari a quello di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere

---

del collegio sindacale.

## CAPO V - COLLEGIO SINDACALE

### Articolo 23 – Sindaci

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi annuali - quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

### Articolo 24 – Nomina e retribuzione

L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di



---

voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre essere prodotta – anche successivamente al deposito della lista stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la certificazione o attestazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.



Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti di cui al comma che precede.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa. In tale ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato



collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

## **CAPO VI - BILANCIO E UTILI**

### **Articolo 25 – Esercizi sociali**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale.

### **Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, procede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e



integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio che ha proceduto alla nomina.

#### **Articolo 27 – Ripartizione degli utili**

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino al 6,5% del loro valore nominale.

La rimanenza alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 5,2% del valore nominale dell'azione; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 6,5% del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

#### **Articolo 28 – Acconti sul dividendo**

Il consiglio, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

---

### Articolo 29 – Competenza territoriale

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.

### Articolo 30 – Domicilio degli azionisti

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

### Articolo 31 – Liquidazione

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale delle azioni stesse.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

### Articolo 32 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alla legge.

F.to Jonella Ligresti

F.to Renata Mariella notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE  
IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE  
NEL MIO STUDIO, LI 17.5.2011



*Renata Mariella*